

DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2023

385/2023/R/RIF

**SCHEMA TIPO DI CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI FRA
ENTI AFFIDANTI E GESTORI DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1261^a riunione del 3 agosto 2023

VISTI:

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti;
- le direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione, rispettivamente, dei contratti di concessione e di appalto;
- la direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE;
- la decisione di esecuzione del Consiglio europeo del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità" (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, avente ad oggetto "Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481";
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" (di seguito: d.lgs. 152/06);
- il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148;
- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" (di seguito: legge 205/17);

- la legge 21 giugno 2022, n. 78, recante “Delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- la legge 5 agosto 2022, n. 118, recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”;
- il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” (di seguito: d.lgs. 201/22);
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2014, 649/2014/A, recante “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico”;
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 333/2019/A, recante “Istituzione di un tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie Locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati” (di seguito: deliberazione 333/2019/A);
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” e il relativo Allegato A (di seguito: MTR);
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati” e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 6 ottobre 2020, 362/2020/R/RIF, recante “Avvio di procedimento per la predisposizione di schemi tipo dei contratti di servizio per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati o di uno dei servizi che lo compongono”;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” e il relativo Allegato A (di seguito MTR-2);
- la deliberazione dell’Autorità 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF, recante “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”, e il relativo Allegato A;
- il documento per la consultazione 29 novembre 2022, 643/2022/R/RIF recante “Primi orientamenti per la predisposizione di uno schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra ente affidante e gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (di seguito: documento per la consultazione 643/2022/R/RIF);
- il parere dell’Autorità 29 novembre 2022, 647/2022/I/COM, sullo “Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118”;
- la deliberazione dell’Autorità 14 febbraio 2023, 50/2023/R/RIF, recante “Avvio di procedimento per la definizione di schemi tipo di bando di gara per l’affidamento del

servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del d.lgs. 201/22" (di seguito: deliberazione 50/2023/R/RIF);

- il documento per la consultazione 13 giugno 2023, 262/2023/R/RIF, recante "Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani. Orientamenti finali" (di seguito documento per la consultazione 262/2023/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023 387/2023//rif, recante "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani";
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto, 389/2023/R/rif, recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";
- la prima relazione semestrale di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del d.lgs. 201/22, relativo al rispetto delle prescrizioni stabilite dalla disciplina di settore per la definizione del perimetro degli ambiti territoriali e per la costituzione degli Enti di governo dell'ambito contenuta nel Volume I "Stato dei servizi" della Relazione Annuale 2023 dell'Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17 ha attribuito all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni vengono esercitate *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95"*;
- la predetta disposizione, con riferimento in particolare ai profili oggetto del presente provvedimento, espressamente contempla tra le funzioni dell'Autorità in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti urbani anche la *"definizione di schemi tipo dei contratti di servizio di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*;
- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *"la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)"*;
- l'Autorità, nel perseguire le finalità di cui all'articolo 1, della legge 481/95, *"emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi (...)"* (articolo 2, comma 12, lettera h);
- la predetta legge stabilisce altresì che *"l'esercizio del servizio (...) è disciplinato da convenzioni ed eventuali contratti di programma (...), nei quali sono definiti, in particolare, l'indicazione degli obiettivi generali, degli scopi specifici e degli obblighi reciproci da perseguire nello svolgimento del servizio (...)"* (articolo 2,

comma 36) e che *“il soggetto esercente il servizio predispone un regolamento di servizio nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e di quanto stabilito negli atti di cui al comma 36. Le determinazioni delle Autorità di cui al comma 12, lettera h), costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio”* (articolo 2, comma 37).

CONSIDERATO CHE:

- in sede di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – con la finalità di promuovere dinamiche competitive che possano assicurare la qualità dei servizi pubblici e i risultati delle gestioni nell’interesse primario dei cittadini e degli utenti – con il d.lgs. 201/22 è stata ribadita la centralità dell’azione delle Autorità nazionali di regolazione per garantire condizioni di elevata qualità nei vari contesti, in linea con l’obiettivo di coesione sociale e territoriale, in particolare prevedendo, all’articolo 7, che, negli ambiti di competenza, le medesime Autorità predispongano schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo secondo quanto disposto dalle discipline di settore (comma 2) oltre ad individuare i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi, anche ai fini delle valutazioni richieste ai soggetti affidanti in sede di assegnazione del servizio pubblico locale (comma 1) e rinvenibili anche nella sezione “Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL” del portale telematico di cui all’articolo 31 del medesimo d.lgs. 201/22;
- al fine di contribuire alla razionalizzazione degli assetti istituzionali locali del settore dei rifiuti, il medesimo d.lgs. 201/22, all’articolo 5, comma 6, prevede che l’Autorità presenti alle Camere una periodica relazione semestrale sul rispetto delle prescrizioni stabilite dalla disciplina di settore per la definizione del perimetro degli ambiti territoriali e per la costituzione degli enti di governo dell’ambito.

CONSIDERATO, IN PARTICOLARE, CHE:

- l’articolo 203, comma 1, del d. lgs. 152/06 prevede che *“I rapporti tra le Autorità d’ambito e i soggetti affidatari del servizio integrato sono regolati da contratti di servizio, da allegare ai capitolati di gara, conformi ad uno schema tipo (...)”*;
- il medesimo articolo, al comma 2, prevede inoltre che, nell’ambito degli schemi tipo dei contratti di servizio siano, tra l’altro, trattati i seguenti temi: *“a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio; b) l’obbligo del raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione; c) la durata dell’affidamento, comunque non inferiore a quindici anni; d) i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio; e) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio; f) i principi e le regole generali relativi alle attività ed alle tipologie di controllo, in relazione ai livelli del servizio ed al corrispettivo, le modalità, i termini e le procedure per lo svolgimento del controllo e le caratteristiche delle strutture organizzative all’uopo preposte; g) gli obblighi di comunicazione e*

trasmissione di dati, informazioni e documenti del gestore e le relative sanzioni; h) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile, diversificate a seconda della tipologia di controllo; i) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti; l) la facoltà di riscatto secondo i principi di cui al titolo I, capo II, del regolamento approvato con d.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902; m) l'obbligo di riconsegna delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione; n) idonee garanzie finanziarie e assicurative; o) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze (...)";

- l'articolo 24 del d.lgs. 201/22, nel far salvi i contenuti minimi previsti dalle discipline di settore, al comma 2, chiarisce che *"il contratto (...) contiene previsioni dirette ad assicurare, per tutta la durata dell'affidamento, l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate"*.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 362/2020/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per la predisposizione di schemi tipo dei contratti di servizio per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani o di uno dei servizi che lo compongono, prospettando l'introduzione di contenuti minimi omogenei volti a disciplinare la ripartizione di responsabilità e rischi tra Ente affidante e soggetto gestore;
- con il documento per la consultazione 643/2022/R/RIF (oggetto di specifico approfondimento anche in occasione della seduta del 14 dicembre 2022 del Tavolo tecnico permanente con Regioni e Autonomie Locali, istituito con la deliberazione 333/2019/A), l'Autorità ha presentato gli elementi di inquadramento generale e i primi orientamenti per la predisposizione dello schema tipo di contratto di servizio prospettando un intervento volto a promuovere l'uniformità della disciplina dei rapporti contrattuali, contribuendo a rafforzare la stabilità, la chiarezza e la coerenza del quadro regolatorio e normativo di riferimento;
- nell'ambito del suddetto documento per la consultazione, l'Autorità ha illustrato la struttura generale di schema tipo di contratto di servizio, anche sulla base dei contenuti obbligatori già previsti dall'articolo 203, comma 2, del d.lgs. 152/06;
- in risposta al richiamato documento per la consultazione sono pervenuti all'Autorità 20 contributi (da parte di gestori del servizio e loro associazioni rappresentative, Enti locali e loro associazioni);
- dai contributi ricevuti (come sintetizzati nel successivo documento per la consultazione 262/2023/R/RIF), nonché in esito alla menzionata riunione del Tavolo tecnico, è stata rilevata una diffusa condivisione e un ampio apprezzamento

dell'impostazione dell'Autorità, pur evidenziando la necessità di approfondire specifici aspetti, tra i quali: *i)* l'ambito di applicazione; *ii)* la durata del contratto di servizio; *iii)* l'equilibrio economico-finanziario e le procedure per il riequilibrio; *iv)* la procedura di subentro;

- tenendo conto dei menzionati contributi, nel citato documento per la consultazione 262/2023/R/RIF, l'Autorità ha fornito uno schema tipo di articolato di contratto di servizio indicando i relativi contenuti minimi essenziali, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
 - *Diposizioni generali*, concernenti - oltre alle definizioni da richiamare nei contratti - l'oggetto, la forma di gestione del servizio scelta, il perimetro delle attività affidate e la durata del contratto;
 - *Corrispettivo del gestore ed equilibrio economico-finanziario*, con particolare riguardo a una specifica disciplina dell'istanza di riequilibrio economico-finanziario, alle misure per il mantenimento del predetto equilibrio, al procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio; in tale sezione è stata inoltre prospettata l'indicazione degli elementi caratterizzanti il Piano Economico Finanziario di Affidamento e l'esplicitazione della procedura generale di aggiornamento dello stesso nel rispetto dei criteri e dei termini stabiliti dall'Autorità;
 - *Qualità e trasparenza del servizio*, anche con riferimento all'esplicitazione di eventuali standard e livelli qualitativi migliorativi (o ulteriori) rispetto alla regolazione fissata dall'Autorità;
 - *Ulteriori obblighi tra le parti*, precisando quelli ascrivibili all'Ente territorialmente competente (di seguito anche ETC) e quelli riconducibili al gestore;
 - *Disciplina dei controlli*, finalizzata alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate da parte dell'Ente territoriale competente;
 - *Penali e sanzioni* applicabili in caso di inosservanza delle disposizioni previste nel contratto, ovvero di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - *Cessazione e subentro*, declinando la procedura di subentro nelle gestioni e le modalità di corresponsione del valore di rimborso al gestore uscente;
 - *Disposizioni finali*, afferenti in particolare all'obbligo di prestazione di garanzie e di sottoscrizione di polizze assicurative, all'esplicitazione delle modalità di aggiornamento del contratto e all'indicazione degli allegati.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- in risposta al richiamato documento per la consultazione 262/2023/R/RIF, sono pervenuti all'Autorità 29 contributi (da parte di singoli Comuni e gestori nonché loro rispettive associazioni di rappresentanza, un'associazione di Enti di Governo d'Ambito ed altri soggetti istituzionali);
- i contributi ricevuti hanno evidenziato una generale condivisione dell'impostazione dell'Autorità, pur proponendo alcuni suggerimenti relativi, in particolare, ai punti rappresentati nel seguito;

- relativamente all'adeguamento dei contratti di servizio in essere alle disposizioni dello schema tipo di contratto di servizio prospettato dall'Autorità, molti soggetti hanno evidenziato l'esiguità del termine di 90 giorni ipotizzato nel documento per la consultazione, suggerendo di estendere in maniera considerevole il termine di adeguamento ovvero di allineare tale termine a quello previsto per la presentazione delle predisposizioni delle proposte tariffarie per il biennio 2024-2025;
- rispetto all'ambito di applicazione dello schema tipo sono state sollevate alcune perplessità, con particolare riferimento a:
 - l'applicabilità del contratto alle attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, raccolta, trasporto e spazzamento delle strade, qualora gestite da enti locali;
 - l'ambito soggettivo di applicazione, richiedendo che sia definito in coerenza con la nozione di gestore delineata nella metodologia tariffaria (salvo l'esclusione delle gestioni in economia);
- con riferimento all'oggetto e alle finalità del contratto è stata rilevata una elevata condivisione dell'impostazione proposta dall'Autorità, con particolare riguardo all'adozione di procedure partecipate per l'identificazione delle priorità di intervento e degli obiettivi di qualità, evidenziando tuttavia l'opportunità di rafforzare i richiami agli obiettivi previsti nelle pianificazioni adottate dai diversi livelli istituzionali locali;
- per quanto attiene all'indicazione del perimetro:
 - è stato richiesto di esplicitare la tipologia di attività esterne da poter ricomprendere nello schema tipo di contratto;
 - con riferimento alle variazioni programmate in termini di perimetro amministrativo e/o consistenza delle attività affidate, alcuni gestori e loro associazioni hanno segnalato l'opportunità di prevedere l'indicazione della valorizzazione economica delle stesse;
- con riferimento alla durata, alcuni soggetti hanno suggerito di esplicitare il rinvio alla normativa di settore di cui all'articolo 203 del d.lgs. 152/06;
- con riferimento ai profili inerenti all'estensione della durata, alcuni soggetti hanno suggerito di non limitarla alla durata dei periodi regolatori;
- relativamente ai profili inerenti al corrispettivo e all'equilibrio economico-finanziario:
 - taluni rispondenti hanno avanzato richieste di chiarimento circa le modalità di determinazione del corrispettivo e di adeguamento del medesimo per i contratti in essere;
 - molti rispondenti hanno richiesto che sia esplicitata anche tra i contenuti minimi del contratto di servizio la facoltà per le Parti di prevedere quale corrispettivo contrattuale un valore inferiore a quello risultante dall'applicazione della regolazione tariffaria dell'Autorità;
 - con riferimento alle misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, un'associazione di enti locali ha richiesto di prevedere che l'attivazione di tali misure possa avvenire

- indipendentemente dalle azioni previste dalla regolazione *pro tempore* vigente per il superamento del limite alla crescita delle entrate tariffarie;
- alcuni soggetti hanno richiesto di esplicitare le ulteriori misure di riequilibrio azionabili, fra cui la revisione dell'entità degli investimenti per il residuo periodo di durata dell'affidamento;
 - infine, alcuni rispondenti hanno suggerito di esplicitare fra i contenuti minimi la delega al gestore per l'avvio a riciclo della raccolta differenziata;
- quanto alla procedura di subentro, con specifico riferimento al trasferimento del personale, un'associazione di gestori ha suggerito di specificare che “*le valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'ETC*” ai fini del passaggio diretto del personale debbano avvenire nei limiti degli obblighi contrattuali vigenti.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- al fine di acquisire elementi utili per l'azione dell'Autorità nella predisposizione dello schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani secondo gli orientamenti finali espressi nel documento di consultazione 262/2023/R/RIF, si è tenuta in data 7 luglio 2023 una specifica e ulteriore riunione del Tavolo tecnico permanente, cui hanno partecipato rappresentanti delle Regioni, delle Autonomie locali, degli Enti di Governo d'ambito nonché delle rispettive associazioni nazionali maggiormente rappresentative.

RITENUTO CHE:

- la definizione di un quadro di riferimento uniforme per la predisposizione dei contratti di servizio rappresenti un fondamentale elemento di completamento del nuovo sistema di regole introdotto dall'Autorità nel settore dei rifiuti urbani;
- al fine di disciplinare la ripartizione di responsabilità e rischi tra Ente affidante e soggetto gestore, promuovendo il necessario miglioramento delle *performance* gestionali, sia necessario predisporre uno schema tipo di contratto di servizio - come riportato nell'Allegato A al presente provvedimento - caratterizzato da contenuti minimi essenziali, che consentano di declinare i criteri legislativi, tra quelli recati al menzionato articolo 203 del d.lgs. 152/06, che assumono più diretta valenza regolatoria;
- tra le proposte di modifica dello schema tipo di contratto di servizio di cui al documento per la consultazione 262/2023/R/RIF, sia opportuno accogliere, in particolare, quelle che consentono di meglio chiarire gli obblighi e i diritti delle Parti nonché di favorire un ordinato recepimento della nuova disciplina;
- nello specifico, sia opportuno:
 - con riferimento all'obbligo di adeguamento allo schema tipo dei contratti di servizio in corso di esecuzione, in accoglimento delle richieste assai

diffusamente pervenute nel corso del procedimento di consultazione, stabilire che gli Enti territorialmente competenti debbano provvedervi non oltre 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024;

- con riferimento all'ambito di applicazione, confermare che lo schema tipo di contratto di servizio trovi applicazione con riferimento ai casi in cui l'Ente territorialmente competente, come definito dalla metodologia tariffaria *pro tempore* vigente, disponga l'affidamento al gestore - del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani o dei singoli servizi che lo compongono - secondo una delle modalità di gestione stabilite dalla normativa vigente; sono, invece, da ritenersi esclusi dall'applicazione dello schema tipo tutti i casi in cui il servizio sia gestito dall'ETC in economia, per la mancanza di alterità soggettiva tra affidante e affidatario, tale da giustificare una disciplina negoziale dei rapporti tra le Parti;
- chiarire che le attività esterne al perimetro sono quelle definite all'articolo 1, comma 1.1, del MTR-2, confermando che alle stesse dovrà essere data separata evidenza in un'apposita sezione del contratto;
- con riguardo alla durata dei nuovi contratti di servizio, prevedere che al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, nei casi previsti dallo schema tipo di contratto, la durata possa essere estesa entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nel rispetto delle condizioni previste dalle norme vigenti, al fine di assicurare il coordinamento tra la regolazione tariffaria applicabile e le clausole contrattuali, ferma restando peraltro la possibilità di attivare gli ulteriori strumenti previsti per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario;
- con riferimento al corrispettivo contrattuale confermare che:
 - o il medesimo sia determinato in conformità alla metodologia tariffaria *pro tempore* vigente, con la precisazione che - in attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95 e sulla base di quanto stabilmente previsto dalla regolazione tariffaria medesima - le Parti possono riconoscere un corrispettivo contrattuale di valore inferiore a quello risultante dall'applicazione della regolazione, ove comunque venga rispettata la condizione di equilibrio economico-finanziario;
 - o ulteriori approfondimenti in merito ai relativi criteri di determinazione verranno valutati congiuntamente con le misure che saranno definite, all'uopo, nell'ambito del procedimento finalizzato alla definizione degli schemi tipo di bandi di gara, avviato con la deliberazione 50/2023/R/RIF;

- per quanto riguarda il Piano Economico Finanziario di Affidamento che il medesimo debba essere redatto secondo lo schema tipo definito dall'Autorità ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del d.lgs. 201/22, per gli affidamenti assentiti ai sensi delle disposizioni ivi previste;
- con riferimento all'istanza di riequilibrio economico-finanziario, confermare le misure prospettate nel citato documento 262/2023/R/RIF, al fine di tenere distinte le attività propriamente legate all'ordinaria definizione dei PEF da quelle, di carattere eccezionale, riconducibili a eventuali rilevanti criticità tali da pregiudicare la continuità gestionale;
- con riferimento a tutti gli aspetti per i quali si confermano gli orientamenti prospettati nel documento per la consultazione 262/2023/R/RIF, sia opportuno rimandare alle motivazioni generali e specifiche diffusamente illustrate nel richiamato documento per la consultazione.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- sia necessario prevedere l'adeguamento obbligatorio dei contratti in essere allo schema tipo di cui all'Allegato A in forza dell'efficacia eterointegrativa dei contratti che disciplinano la gestione del ciclo dei rifiuti urbani, riconosciuta ai provvedimenti di regolazione dell'Autorità, atteso che tale prerogativa di eterointegrazione dei rapporti sottostanti alle fattispecie regolate è un potere riconosciuto con portata generale dalla giurisprudenza, come direttamente discendente dalle funzioni e dai poteri riconosciuti all'Autorità dalla legge n. 481/95, cui espressamente rinvia l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17;
- sia, altresì, opportuno disporre che i contratti di servizio in essere siano resi conformi allo schema tipo e trasmessi all'Autorità dagli Enti territorialmente competenti entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024;
- sia opportuno precisare che il presente provvedimento fissa i contenuti minimi essenziali obbligatoriamente richiesti dalla normativa vigente in ordine allo schema di contratto di servizio, non comprimendo, tuttavia, l'autonomia contrattuale dell'Ente territorialmente competente e del gestore del servizio che sottoscrivono il contratto nello statuire, all'uopo, contenuti ulteriori, in ragione, tra l'altro, dei peculiari assetti locali del servizio nel pertinente territorio e nel rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti di regolazione di questa Autorità;
- sia necessario provvedere alla trasmissione, ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 31 comma 4 lett. c) del d. lgs. 201/22, del presente provvedimento all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

DELIBERA

1. di adottare - ai sensi dell'articolo 1, comma 527, lettera *e*) della legge 205/17 e secondo le previsioni di cui all'articolo 7, comma 2, del d.lgs. 201/22 – lo schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani (*Allegato A*), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quale atto che fissa i contenuti minimi essenziali obbligatoriamente richiesti dalla normativa vigente, ferma restando l'autonomia contrattuale delle Parti nel disciplinare contenuti ulteriori, nel rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti di regolazione dell'Autorità;
2. di prevedere che i contratti di servizio in essere siano resi conformi allo schema tipo di contratto di servizio e trasmessi all'Autorità dagli Enti territorialmente competenti entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024;
3. di trasmettere, ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 31 comma 4 lett. *c*) del d.lgs. 201/22, il presente provvedimento all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, all'Unione delle Province d'Italia (UPI), all'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), all'Associazione Nazionale degli Enti di Governo d'Ambito per l'Idrico e i Rifiuti (ANEA);
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it

3 agosto 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini